



## COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 30/03/2023

#### OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

L'anno 2023, addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:30 , nella Sala Consiliare sede del Consiglio , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FEDERICA BRIZIO il Consiglio Comunale in seduta straordinaria,

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO	8	LOMBARDI VALENTINA	NO	SI
2	AMBROGI ELVIRA	SI	NO	9	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
3	BRIZIO FEDERICA	SI	NO	10	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
4	CAVATI DANIELA BARBARA	SI	NO	11	ROSSI CHIARA	SI	NO
5	FABEMOLI FABIO	SI	NO	12	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
6	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO	13	URGESI CARLA	NO	SI
7	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO				

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



## **COMUNE DI SONCINO**

*Provincia di Cremona*

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI), come modificato dall'art.1 c.738 della L.160/2019;

Richiamati:

- l'art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art.53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la delibera n.57/2020, in particolare l'articolo 2 secondo il quale l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) recentemente convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visti inoltre i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

Richiamato il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 22/12/2022, adottato in recepimento delle ultime disposizioni in materia di gestione del ciclo rifiuti;

Viste:

- la deliberazione del consiglio comunale n.11 del 27/04/2022 ad oggetto “Tari: Individuazione posizionamento schemi regolatori e approvazione piano economico finanziario pluriennale 2022-2025” come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione della giunta comunale n.52 del 18/03/2023 ad oggetto “servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento e pulizia strade. Analisi preventiva sostenibilità economico finanziaria anno 2023” nella quale si dà atto che, sulla base delle previsioni di costi forniti dal gestore dei vari servizi di gestione rifiuti e pulizia e spazzamento strade, raffrontate con il piano economico finanziario pluriennale per il periodo 2022-2025 approvato nell'anno 2022, l'esercizio 2023 risulta essere sostanzialmente in equilibrio economico finanziario e non si necessita pertanto di modificarlo;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Viste le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, appositamente predisposte sulla base delle risultanze del Piano Finanziario pluriennale 2022-2025, come da allegato “A” alla presente;

Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

- prima rata entro il 16.06.2023
- saldo entro il 16.12.2023

con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2023;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 9 e contrari nr. 2 (Cavati e Moro) legalmente espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da allegato “A” alla presente;
2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 approvato dal consiglio comunale con atto n.11 in data 27/04/2022;



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;
  
4. ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:
  - prima rata entro il 16.06.2023
  - saldo entro il 16.12.2023con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2023;
  
5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel portale Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 2 (Cavati e Moro), legalmente espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

### VERBALE DEGLI INTERVENTI (Allegato alla deliberazione del C.C. n. 3 del 30/03/2023)

**Illustra cons. Lanzanova:** abbiamo approvato il PEF 2023-2025. Stasera approviamo le tariffe del servizio. Si tratta di aumenti per circa 30.000 €. che andranno spalmati sulle rate di giugno e settembre.

L'occhio di riguardo è stato riservato alle famiglie numerose

**Cons. Cavati:** sulle tariffe abbiamo riflettuto in merito a diversi fattori.

Il primo è la difficoltà di entrare in un'analisi piuttosto dettagliata che tiene conto di molte variabili: diversa è la famiglia di 6 componenti con magari due pensionati e quattro percettori di reddito, e la stessa famiglia con due percettori e 4 figli.

E' difficile tenere conto di tutti i parametri che determinano l'ammontare della tariffa. Vediamo che ci sono stati aumenti. Non comprendiamo perché gli aumenti non siano stati calcolati in modo proporzionale rispetto alla composizione delle famiglie.

Rispetto alle famiglie mononucleari bisognerebbe tenere conto che spesso si tratta di persone anziane rimaste sole.

Da cosa è giustificato l'aumento dei costi da parte del comune rispetto a quelli rimasti a carico del gestore?

Essendo un servizio che deve andare a pari, gli aumenti a carico del Comune finiscono per ricadere sugli utenti. I crediti degli anni precedenti riscossi avrebbero dovuto entrare nel bilancio. Per quanto riguarda tariffe relative alle utenze non domestiche, gli aumenti sono relativamente bassi, con l'eccezione dei capannoni industriali di produzione che non hanno avuto aumenti.

L'incremento maggiore è sulle attività di ristorazione e alberghi: da un lato ciò è comprensibile vista la vocazione turistica che sempre più sta assumendo il nostro comune, d'altra parte dovremmo valorizzare le attività che attirano turisti.

Altra attività che ha subito aumenti è quella degli ospedali: ciò non aiuterà l'ospedale di comunità che stiamo per aprire.

**Cons. Lanzanova:** si è toccato l'argomento Pef che però non è all'odg di stasera. Stasera siamo qui per approvare le tariffe del servizio. L'amministrazione ha tenuto in considerazione alcuni aspetti:

- applicazione della massima tariffa per banche e uffici, pur sapendo che le banche pagano già propri smaltimenti perché producono carte chimiche;
- è stato introdotto il servizio raccolta erba a domicilio con aumento del costo del servizio: l'aumento è stato spalmato il più possibile dove si pensa faccia meno male
- si è comunque cercato di stare il più vicino possibile ai minimi della tariffa, sapendo che bisogna far quadrare i conti
- le aziende, pur in presenza di costi a latere di smaltimenti rifiuti, sono da noi state caricate di più degli aumenti per andare incontro alle famiglie e tutelarle.

La tassa non è commisurata al reddito familiare, ma ad altri parametri. La tariffa non è commisurata a chi produce potenzialmente più rifiuti: per esempio la famiglia di sei persone produce più rifiuti della famiglia di due, ma per noi va tutelata perché potenzialmente più debole.



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

**Cons. Cavati:** i dati dicono che le banche hanno avuto un aumento minimo, irrisorio. Le banche probabilmente erano già vicine al massimo applicabile: di fatto il coefficiente di aumento per loro è stato minimo.

**Cons. Lanzanova:** nel piano finanziario l'aumento per le banche è irrisorio perché la tariffa è già al massimo, non possiamo andare oltre.

Tuteliamo le famiglie numerose, facciamo pagare un po' di più le aziende. Questi sono i principi che noi abbiamo applicato. Può non essere condivisibile, ma questa è la nostra scelta.

**Cons. Cavati:** i criteri applicati, così come il consigliere ha illustrato ora, potrebbero essere esplicitati in maniera più chiara.

Non è negabile che non c'è proporzionalità negli aumenti e su questa osservazione non ci è stata data risposta.

Alla luce di questo il nostro voto sarà contrario.

**Ass. Gandioli:** sono d'accordo con quanto proposto dall'Amministrazione che ha voluto fare un intervento di natura sociale su una questione che poteva essere solo tecnica.

Da un punto di vista tecnico l'aumento avrebbe dovuto colpire più le famiglie numerose che potenzialmente producono più rifiuti e quindi dovrebbero farsene carico.

Invece al di là del mio parere personale e dell'aspetto puramente tecnico, ringrazio l'A.C. che ha fatto una scelta a favore delle famiglie e in particolare di quelle che hanno un numero maggiore di componenti.





## **COMUNE DI SONCINO**

*Provincia di Cremona*

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
**FEDERICA BRIZIO**

**Il Segretario**  
**Dott.ssa MARANO ANGELINA**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*



**COMUNE DI SONCINO**  
***Provincia di Cremona***

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 21/03/2023

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

24/03/2023

Il Responsabile  
Mara Rossi / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*



## **COMUNE DI SONCINO**

***Provincia di Cremona***

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 21/03/2023

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

24/03/2023

Responsabile area Economico-  
Finanziaria  
Mara Rossi / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*

## LISTINO 2023 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:  
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,  
sommare al risultato la tariffa della parte variabile  
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Numero componenti:	FISSA:	VARIABILE:
<b>1</b>	<b>0,64299</b>	<b>41,01354</b>
<b>2</b>	<b>0,75552</b>	<b>73,45117</b>
<b>3</b>	<b>0,84393</b>	<b>80,59777</b>
<b>4</b>	<b>0,91627</b>	<b>84,96514</b>
<b>5</b>	<b>0,98860</b>	<b>91,31767</b>
<b>6</b>	<b>1,04487</b>	<b>101,64054</b>

## LISTINO 2023 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:

+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa,

+ moltiplicare la superficie per la tariffa della parte variabile,

sommare alla fine i risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Categoria:	FISSA:	VARIABILE:	SOMMA:
<b>1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	<b>0,41861</b>	<b>0,31315</b>	<b>0,73177</b>
<b>2 Cinematografi e teatri</b>	<b>0,32619</b>	<b>0,24619</b>	<b>0,57238</b>
<b>3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	<b>0,44036</b>	<b>0,33049</b>	<b>0,77084</b>
<b>4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	<b>0,61976</b>	<b>0,46579</b>	<b>1,08555</b>
<b>5 Stabilimenti balneari</b>	<b>0,41317</b>	<b>0,30528</b>	<b>0,71845</b>
<b>6 Esposizioni, autosaloni</b>	<b>0,44579</b>	<b>0,31611</b>	<b>0,76190</b>
<b>7 Alberghi con ristorante</b>	<b>1,30476</b>	<b>0,96999</b>	<b>2,27475</b>
<b>8 Alberghi senza ristorante</b>	<b>1,13949</b>	<b>0,79766</b>	<b>1,93715</b>
<b>9 Case di cura e riposo</b>	<b>0,81548</b>	<b>0,64010</b>	<b>1,45557</b>
<b>10 Ospedali</b>	<b>0,70675</b>	<b>0,59578</b>	<b>1,30253</b>
<b>11 Uffici, agenzie</b>	<b>2,06587</b>	<b>1,53229</b>	<b>3,59816</b>
<b>12 Banche ed istituti di credito e studi professionali</b>	<b>0,82907</b>	<b>0,61917</b>	<b>1,44824</b>
<b>13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>	<b>1,91637</b>	<b>1,42101</b>	<b>3,33738</b>
<b>14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	<b>2,06587</b>	<b>1,52638</b>	<b>3,59225</b>
<b>15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>	<b>1,12807</b>	<b>0,83803</b>	<b>1,96611</b>
<b>17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	<b>2,01151</b>	<b>1,49192</b>	<b>3,50342</b>
<b>18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	<b>0,77198</b>	<b>0,57806</b>	<b>1,35004</b>
<b>19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>0,89159</b>	<b>0,66964</b>	<b>1,56123</b>
<b>20 Attività industriali con capannoni di produzione</b>	<b>0,50233</b>	<b>0,29956</b>	<b>0,80190</b>
<b>21 Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>0,79373</b>	<b>0,53670</b>	<b>1,33043</b>
<b>22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	<b>4,56666</b>	<b>3,41220</b>	<b>7,97887</b>
<b>23 Mense, birrerie, amburgherie</b>	<b>5,27341</b>	<b>3,91739</b>	<b>9,19080</b>
<b>24 Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>4,40357</b>	<b>3,19457</b>	<b>7,59814</b>
<b>25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	<b>3,75119</b>	<b>2,79057</b>	<b>6,54176</b>
<b>26 Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>1,95714</b>	<b>1,37867</b>	<b>3,33581</b>
<b>27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>	<b>5,84968</b>	<b>4,39204</b>	<b>10,24172</b>
<b>28 Ipermercati di generi misti</b>	<b>3,72401</b>	<b>2,76324</b>	<b>6,48725</b>
<b>30 Discoteche, night club</b>	<b>1,97889</b>	<b>1,47517</b>	<b>3,45406</b>